

**VISTO** il "Regolamento (CE) N. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa", il quale al fine di garantire la necessaria semplificazione della gestione, dell'amministrazione e del controllo delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione FESR, in riscontro alla raccomandazione della Corte dei Conti europea, introduce all'articolo 7, il paragrafo 4, l'obbligo in capo allo Stato membro di provvedere, in anticipo, sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile alla definizione di tabelle standard di costi unitari ;

**ATTESO** che tra le spese correlate alla realizzazione di progetti di ricerca sviluppo ed innovazione nei settori artigiano, commerciale, turistico ed industriale a valere sull'Asse 1, Attività 1.1.a – Incentivazione della RSI delle imprese del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 sono individuate come ammissibili quelle inerenti l'impiego del personale dedicato ai progetti;

**VALUTATA**, nella prospettiva dell'emanazione dei bandi a valere sull'asse predetto ed alla luce della complessità della materia della contrattualistica del lavoro, l'opportunità offerta dal Regolamento (CE) N. 397/2009, di discostarsi dai costi reali di detto personale adottando un metodo standardizzato di definizione dei relativi costi;

**CONSIDERATA** quindi la necessità di definire tabelle di costi standard unitari per il personale della ricerca garantendo che le stesse siano sviluppate sulla base di un metodo di calcolo giusto equo e verificabile;

**VALUTATO** come l'adozione di tabelle di costi standardizzati porti a prescindere dai costi reali, oltretutto in linea di principio, anche per la necessità del generale contenimento dei costi dell'operazione e della spesa pubblica che la alimenta ;

**CONSIDERATO** che, al fine di poter definire giusto il metodo di calcolo in parola è necessario che lo stesso si sviluppi a partire dai dati reali riferiti alle retribuzioni medie in uso, quali quelli derivabili dai Contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e riferiti a settori interessati dal provvedimento, che si ritiene di decurtare, in misura comunque non eccessiva, in considerazione della necessità di garantire che l'utilizzo del valore medio così determinato non porti ad un aumento generalizzato dei costi dell'operazione ;

**RITENUTO** che il metodo predetto, al fine di esser considerato equo, non debba produrre discriminazioni assicurando, nel rispetto delle specificità dei settori economici interessati, parità di trattamento tra imprese beneficiarie e tra operazioni elegibili;

**VALUTATA** la necessità , al fine di rendere verificabile il metodo stesso, di rendere espliciti gli elementi da cui il medesimo si sviluppa, i passi logici e le operazioni effettuate per conseguire la standardizzazione dei costi del lavoro;

**RITENUTO** di sviluppare detta metodologia a partire dai dati ed informazioni di tipo economico e giuridico derivabili da un campione rappresentativo dei diversi CCNL vigenti ed insistenti sui settori produttivi predetti, individuando successivamente i valori standardizzati da riconoscersi quali costi delle prestazioni del personale impegnato nelle attività di ricerca;

**CONSIDERATO** il diverso contributo alla realizzazione del progetto apportato dai ruoli diversi in cui il personale opera nell'ambito del progetto medesimo, sia in termini quantitativi che qualitativi, alla luce delle diversità di inquadramenti contrattuali ed ai compiti normalmente attribuiti al personale medesimo;

**TENUTO CONTO** dell'impegno comunque richiesto ai sensi del contratto di lavoro ed alla sua disciplina ed alla sua compatibilità con le esigenze dei progetti in parola, che non esclude comunque la concomitante presenza di normali prestazioni di lavoro nella normale attività produttiva dell'impresa;

**VALUTATA** positivamente, in termini di semplificazione procedurale e di celerizzazione delle diverse fasi del procedimento contributivo, l'adozione di una metodologia standardizzata di determinazione di parte dei costi riferibili al progetto;

**RITENUTO** di definire i costi standard unitari per la ricerca adottando, rispetto ai valori medi dei CCNL determinati sulla base del metodo di calcolo un valore percentuale pari per analogia all'intensità massima di aiuto dell'80% applicata nei regolamenti vigenti nei settori di

riferimento industria (D.p.reg. 0260/2007) artigianato (D.p.reg.0231/2009) e commercio e turismo (D.p.reg.0273/2007) e arrotondando all'unità di Euro l'importo così risultante, e ciò al fine del perseguimento della generale necessità di semplificazione della gestione, dell'amministrazione e del controllo delle operazioni di cui al richiamato Reg.(CE) 397/2009 nonché del contenimento degli oneri per la Pubblica Amministrazione;

**CONSIDERATA** inoltre la peculiarità del settore artigiano ove l'esistenza di apporti lavorativi da parte di titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori risulta necessitata e connaturata alla specifica tipologia d'impresa, nonché delle peculiarità degli altri settori interessati dal presente provvedimento, ove comunque è consentita la partecipazione al progetto di ricerca a titolari, soci o amministratori ;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alle attività produttive, d'intesa con l'Assessore delegato alle Relazioni internazionali e comunitarie

**La Giunta regionale**, all'unanimità

## DELIBERA

**A)** Per le motivazioni citate in premessa, sono approvati:

**1. Il metodo di calcolo** per la definizione dei costi standard unitari per il personale della ricerca da applicarsi sulle domande a valere sull'Asse 1, Attività 1.1.a – Incentivazione della RSI delle imprese del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013, come descritto all'allegato A;

**2. Le tabelle dei costi medi del lavoro** risultanti dall'applicazione del metodo di calcolo a valere sui CCNL selezionati, di cui all'allegato B;

**3. I costi standard unitari** da riconoscersi, in quanto inferiori ai valori medi rilevabili dai CCNL, in sede di rendicontazione alle imprese del settore artigiano, commerciale, turistico ed industriale, quali costi orari per il personale impiegato nell'ambito dei progetti di ricerca, distinto per ruolo/inquadramento, secondo le indicazioni di cui alla seguente tabella :

<b>Determinazione costi standard unitari da riconoscersi per il personale impiegato nei progetti di ricerca</b>				
<b>Ruolo</b>	<b>Inquadramento</b>	<b>Media oraria da CCNL in Euro</b>		<b>Tariffe costi standard unitari in Euro</b>
<b>A - Responsabile della ricerca inquadrato come:</b>	a) Dirigente	39,58		<b>32</b>
	b) Quadro	26,14		<b>21</b>
	c) Impiegato	24,56		<b>20</b>
<b>B -Ricercatore</b>		23,54		<b>19</b>
<b>C - Manodopera generica a supporto del progetto di ricerca, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria</b>	a) personale tecnico	19,30	media valori 18,56	<b>15</b>
	b) operaio	17,81		

**4.** Per il settore **artigianato**, ai titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori che intervengono nella realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo sono riconosciuti, per la qualifica di responsabile di ricerca, la tariffa di cui alla lettera c) del riquadro A, per la qualifica di ricercatore la tariffa di cui al riquadro B e per la qualifica di personale tecnico e operaio la tariffa di cui al riquadro C.

**5.** Per il settore **industria**, ove a titolari, soci o amministratori sia riconosciuto il ruolo di

responsabile della ricerca trova applicazione il costo standard unitario determinato come sopra riferito all'inquadramento dei dirigenti .

**6.** Per i settori **commercio e turismo**, ove a titolari, soci o amministratori sia riconosciuto il ruolo di responsabile della ricerca trova applicazione il costo standard unitario determinato come sopra riferito all'inquadramento dei dirigenti .

**B)** La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.